

INTESA TECNICA

TRA

**L'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE INTERPOL
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**

E

**LA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN
MATERIA DI CONTRAFFAZIONE MONETARIA**

INTESA TECNICA
TRA
L'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE INTERPOL
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN
MATERIA DI CONTRAFFAZIONE MONETARIA

PREAMBOLO

L'Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Repubblica di San Marino e la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana (di seguito denominati le "Parti");

VISTA la Convenzione internazionale per la lotta contro la falsificazione delle monete del 20 aprile 1929;

VISTA la decisione del Consiglio dell'Unione europea 2001/887/GAI del 6 dicembre 2001 relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione, che impone agli Stati membri l'obbligo di segnalare all'Europol qualsiasi informazione in merito ai procedimenti inerenti alla falsificazione dell'euro ed ai reati ad essa connessi, comprese le informazioni ottenute dai Paesi terzi;

VISTA la Convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino n. 2012/C 121/02, siglata a Bruxelles il 27 marzo 2012 ed entrata in vigore il 1° settembre 2012, e in particolare il *considerandum* n. 5, che impone alla Repubblica di San Marino di adottare tutti i provvedimenti necessari per lottare contro le contraffazioni e cooperare con Europol, tramite le autorità italiane competenti nel settore, nelle more della sottoscrizione di un accordo di cooperazione con la citata Agenzia;

CONSIDERATA l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C.-Interpol della Repubblica Italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 Settembre 2006;

VISTA l'Intesa tecnica tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza italiano e il Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sammarinese per il rafforzamento della cooperazione di polizia in materia di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, siglata a Roma il 20 dicembre 2013;

PRESO ATTO dell'istituzione, nell'ambito del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, dell'Ufficio Centrale Nazionale del Falso Monetario italiano, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione adottata a Ginevra il 20 aprile 1929;

RILEVATA l'esigenza dell'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, istituito all'interno dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sammarinese, di comunicare con Europol attraverso l'Ufficio Centrale del Falso Monetario italiano;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dall'Agenzia Europol in ordine alla citata modalità di collaborazione per le comunicazioni riguardanti la contraffazione dell'euro;

CONVENGONO quanto segue:

ARTICOLO 1

Scopo dell'Intesa

Le Parti, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto del diritto internazionale, si impegnano a scambiare informazioni e dati investigativi, anche di natura tecnica nonché statistiche in materia di contraffazione monetaria di banconote e monete, con riguardo principalmente a quelle denominate in euro ma anche alle divise straniere.

ARTICOLO 2

Autorità competenti

Le Autorità competenti preposte all'applicazione della presente Intesa sono:

- (a) per la Direzione Centrale della Polizia Criminale italiana: l'Ufficio Centrale Nazionale per il Falso Monetario presso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, che agisce anche quale punto di contatto;
- (b) per l'Ufficio Centrale Nazionale Interpol sammarinese: l'Ufficio Centrale per il Falso Monetario, che agisce anche in qualità di punto di contatto.

ARTICOLO 3

Protezione dei dati personali

Le Parti convengono che le informazioni ed i dati personali scambiati ai sensi della presente Intesa siano utilizzati per i soli scopi previsti dalla stessa, conformemente alle rispettive norme e procedure nazionali ed alle pertinenti Convenzioni internazionali.

Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione delle informazioni e dei dati personali, acquisiti ai sensi della presente Intesa, conforme a quello assicurato dall'altra Parte. Essa adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione o alterazione accidentale o illecita, dalla perdita o dalla diffusione non autorizzata.

Le informazioni ed i documenti forniti da una Parte conformemente alla presente Intesa non possono essere divulgati a terzi senza il previo consenso della Parte che li ha forniti.

ARTICOLO 4

Modalità di comunicazione

Salvo quanto diversamente convenuto, le Parti si scambiano informazioni di interesse reciproco, di natura investigativa e tecnica, acquisite dagli organi inquirenti e dagli uffici competenti per l'analisi e la classificazione delle banconote e delle monete.

L'Ufficio Centrale italiano trasmette tali informazioni all'Agenzia Europol, quale Ufficio Europeo per il Falso Monetario, per conto dell'omologo Ufficio sammarinese e secondo le procedure vigenti, sino alla conclusione di un accordo di cooperazione fra quest'ultimo Ufficio e la citata Agenzia.

Fatte salve le esigenze di tutela del segreto di indagine, lo scambio di dati è improntato alla massima tempestività, onde ottimizzare la circolarità informativa e l'analisi degli stessi ai fini dell'implementazione dell'azione di contrasto.

La comunicazione dei dati avviene mediante l'allegato formulario concordato tra le Parti ed attraverso il canale Interpol, mentre la trasmissione di tali informazioni ad Europol avviene secondo le modalità vigenti per i flussi di comunicazione tra i Paesi membri e la menzionata Agenzia.

ARTICOLO 5

Analisi delle banconote false non euro

Con riguardo alle banconote sospette di falsità di divise diverse dall'euro, l'Ufficio Centrale italiano può effettuare, su richiesta, l'analisi tecnica e la classificazione secondo gli standard ed i parametri internazionali, con oneri a carico della Parte richiedente. La restituzione dei falsi all'Ufficio Centrale di San Marino avviene per posta assicurata oppure, ove espressamente richiesto, tramite corriere con spese a carico della Parte richiedente e senza oneri per l'altra Parte.

ARTICOLO 6

Altre forme di cooperazione

Le Parti possono concordare la costituzione e l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti per lo svolgimento di specifiche attività e la programmazione di eventuali corsi di addestramento e formazione, sulla base di modalità di volta in volta concordate tra le stesse.

ARTICOLO 7

Spese

Ciascuna Parte si assume l'onere delle spese ordinarie per l'applicazione della presente Intesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili. In caso di spese straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni del relativo sostenimento.

Salvo diverso accordo, i costi di eventuali riunioni di lavoro sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre le spese di viaggio ed alloggio degli operatori in visita sono sostenute dalla Parte inviante.

ARTICOLO 8


Entrata in vigore

La presente Intesa, che entra in vigore il giorno della sua firma, ha durata triennale, con la possibilità di essere rinnovata tacitamente per lo stesso periodo, salvo che una delle Parti intenda recedere con un preavviso da comunicare all'altra almeno tre mesi prima e in forma scritta, e potrà essere modificata in qualsiasi momento con il consenso di entrambe le Parti.

Fatta a San Marino, il 5 settembre 2014, in due originali, in lingua italiana.

Per
l'Ufficio Centrale Nazionale
Interpol
della Repubblica di San Marino

Il Direttore
Maurizio Faraone



Per
la Direzione Centrale della Polizia Criminale
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell'Interno
della Repubblica Italiana

Il Direttore supplente
del Servizio per la Cooperazione
Internazionale di Polizia
Gennaro Capoluongo

